

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 20 febbraio 2020, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d’iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 161

*All'articolo 1, comma 1:*

*al numero 1), le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 »;*

*al numero 2), le parole: « 1° marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2020 ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera a), le parole: « ai sensi degli articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 »;*

*al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

*« b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:*

*“f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo” »;*

*al comma 1, lettera c), le parole: « e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 »;*

*al comma 1, lettera e):*

*al numero 1), capoverso 2-bis, le parole: « salvo che si tratti di intercettazioni » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che risultino »;*

*al numero 3), capoverso 6, le parole: « Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso » sono sostituite dalle seguenti: « Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso »;*

*al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo »;

*al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari » *e, al secondo periodo, le parole:* « Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso »;

*al comma 1, lettera g):*

*al numero 1) è premesso il seguente:*

« 01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1” »;

*al numero 1), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:*

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis »;

*al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:*

« h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: “conversazioni rilevanti,” sono inserite le seguenti: “e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,” »;

*al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

« i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1” »;

*al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, dopo le parole: « per via telematica gli atti » è inserita la seguente: « depositati »;*

*al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore »;*

*al comma 2, lettera a), capoverso Art. 89:*

*al comma 2, le parole: « possono essere impiegati soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « , devono essere impiegati »;*

*al comma 3, le parole: « Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite » e le parole: « esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica »;*

*al comma 2, lettera b), capoverso Art. 89-bis, comma 4, le parole: « articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 268, 415-bis e 454 »;*

*al comma 5, le parole: « nonché di consultazione e richiesta di copie, » sono soppresse;*

*al comma 8, le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 ».*